

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA  
Piazza De Ferrari, 2  
16121 GENOVA (GE)

**Iscrizione N: GE12438**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Liguria**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

**Vista** la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 15/07/2019 registrata al numero di protocollo 10670/2019;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della Liguria in data **13/09/2019** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **E** dell'impresa/Ente **E2 SRL**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della Liguria in data **30/09/2019** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **136/00002645** prestate da **LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE** per l'importo di Euro **90000,00** per la categoria **8** classe **E** dell'impresa/Ente **E2 SRL** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

**Vista** la deliberazione della Sezione Regionale della Liguria in data **30/09/2019** con la quale sono state revocate le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa n. **972711** prestate da **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A.** e successive appendici relativamente alla categoria 8 classe E

Considerato che le stesse restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni a decorrere dal 03/11/2019 per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estingueranno automaticamente.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: E2 SRL

Con Sede a: ARENZANO (GE)

Indirizzo: VIA PIAN MASINO, 103

CAP: 16011

C. F.: 02258580998

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi  
Classe **E** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

Inizio validità: 09/10/2019

Fine validità: 09/10/2024

---

E2 SRL  
Numero Iscrizione GE12438  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.14359/2019 del 09/10/2019**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA  
Piazza De Ferrari, 2  
16121 GENOVA (GE)

**Tipologie di rifiuti gestiti:**

- Pericolosi e Non Pericolosi

**Responsabile/i tecnico/i**

AZARA CRISTIAN

codice fiscale: ZRACST70B11E270F

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**8 - E**

**Art. 2**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 3**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al

E2 SRL  
Numero Iscrizione GE12438  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.14359/2019 del 09/10/2019**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA  
Piazza De Ferrari, 2  
16121 GENOVA (GE)

Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

GENOVA, 09/10/2019

Il Segretario  
- Daniele Bagon -

Il Presidente  
- Felice Negri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Genova n. 23713 del 17/09/1979 )**





## *Ministero della Transizione Ecologica*

### ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

**Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022**

**Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all' Albo.**

### IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l'articolo 14;

**Vista** la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l'articolo 9-*bis*, il quale prevede che i provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;

**Vista** la propria deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, di modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione;

**Viste** le rilevanti disposizioni normative di tutela dell'ambiente nel frattempo introdotte;

**Tenuto conto** che le suddette norme debbano essere considerate nella realtà operativa dei soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

**Ritenuto necessario**, alla luce delle premesse fin qui richiamate, aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore;

### DELIBERA

#### Articolo 1

*(Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione)*

1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "A".
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "B".
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "C".
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato D".

5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "E".
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "F".
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "G".
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "H".
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "I".
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "L".
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "M".
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "N".

## **Articolo 2**

*(Periodo transitorio)*

Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell'entrata in vigore di cui all'articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese iscritte.

## **Articolo 3**

*(Entrata in vigore)*

La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022.

**IL SEGRETARIO**  
Ing. Pierluigi Altomare

**IL PRESIDENTE**  
Ing. Daniele Gizzi

**ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 8**

**Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo).** L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione;
2. I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario;
3. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
4. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 20 giugno 2011;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.